

TI_GERICHTE 11.2020.1 vom 28. Januar 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-01-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2020.1

FR: TI_GERICHTE 11.2020.1 du 28 janvier 2021

IT: TI_GERICHTE 11.2020.1 del 28 gennaio 2021

Regeste

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora tuttavia l'appello verta su un punto regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice, non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020, consid. 1 con richiamo). Nella fattispecie AP 1 chiede di precisare il momento in cui l'obbligo di mantenimento (fr. 1200.– mensili) di AO 1 decadrà in caso di convivenza. V'è da domandarsi quale sia il valore litigioso in simili circostanze. Considerato il presumibile esito dell'impugnazione la questione può nondimeno rimanere irrisolta. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla comune patrocinatrice delle parti il 23 dicembre 2019. Introdotto il 3 gennaio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), sotto questo profilo l'appello risulta così ricevibile.

E. 2

Al memoriale AP 1 acclude documenti che in parte figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera e la cui produzione si rivela dunque superflua (allegati n. 4 e 5 di appello). Nuovi sono invece gli allegati n. 2 e 3 relativi alla qualifica dell'interessata come persona senza attività lucrativa. Si tratta tuttavia di documenti anteriori alla sentenza impugnata, senza che l'appellante spieghi perché le fosse impossibile addurli già davanti al Pretore (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, tali documenti riguardano una circostanza già nota, almeno per quanto concerne l'accertamento della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino. Non giova dunque attardarsi in proposito.

E. 3

La regolamentazione degli effetti del divorzio pattuita in una convenzione omologata dal giudice può essere impugnata da un coniuge anche se questi ha firmato l'accordo senza riserve. Mentre il principio del divorzio è appellabile solo per vizi della volontà (art. 289 CPC), i dispositivi dell'omologazione che riguardano gli effetti accessori sono impugnabili liberamente (FF 2006 pag. 6736 in fondo). Ciò non significa, contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, che l'autorità d'appello riesamini tali dispositivi secondo libero apprezzamento. Non va dimenticato invero che alla base della convenzione sta pur sempre un'intesa. Per ottenere l'annullamento di i dispositivi inerenti all'omologazione di effetti accessori del divorzio l'appellante deve dimostrare che gli effetti contestati offendono norme del diritto imperativo oppure ch'egli non ha firmato l'accordo di sua libera volontà e

dopo matura riflessione oppure che i punti contestati non sono chiari, sono incompleti o sono manifestamente inadeguati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.129 del 28 ottobre 2020, consid. 4 con riferimento).

E. 4

L'appellante censura l'incompletezza della sentenza impugnata, chiedendo che la clausola n. 1 della convenzione omologata sia integrata con l'indicazione del conto bancario (_____ AG, IBAN CH_____) su cui andrà accreditato “tramite trasferimento automatico” il contributo di mantenimento in suo favore. Essa ricorda di essere senza attività lucrativa dal 1° gennaio 2018, come attestano le dichiarazioni delle Casse di compensazione accluse al ricorso, e di non ricevere indennità di disoccupazione. Avendo finora vissuto principalmente dei propri risparmi – essa soggiunge – il contributo alimentare di fr. 1200.– mensili le permetterà di far fronte al sostentamento nell'attesa di trovare un impiego. La richiesta potrebbe essere dichiarata irricevibile già per non essere stata sottoposta al Pretore e non essere fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 317 cpv. 2 CPC). A prescindere da ciò, le coordinate del conto su cui va accreditato un contributo alimentare pattuito fra coniugi non deve necessariamente figurare nella convenzione o nella sentenza di divorzio, né simile indicazione rientra fra i requisiti formali prescritti dall'art. 282 cpv. 1 CPC. Anzi, siffatta indicazione implicherebbe una modifica della convenzione ogni qual volta AP 1 cambiasse il numero di conto. Quanto alla circostanza che l'appellante sia senza attività lucrativa, ciò risulta senza equivoco dalla convenzione omologata, in cui il reddito dell'interessata è chiaramente indicato in “fr. 0.00”. Su questo punto non occorre dunque diffondersi.

E. 5

L'appellante insta altresì perché la “vaga” formulazione sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento in caso di convivenza sia precisata nel senso di far decorrere il termine di tre anni dalla data della decisione. Così facendo, essa si limita a chiedere tuttavia di esplicitare la sentenza impugnata, precisandone la formulazione. Non pretende che la clausola n. 1 della convenzione sia viziata da errore o contenga uno sbaglio, ma soltanto che occorre interpretarne il testo. Ora, sapere se quella clausola debba essere intesa nel senso voluto dall'interessata è una questione che può essere risolta unicamente dal giudice chiamato a omologare la convenzione (DTF 143 III 522 consid. 6.1 con riferimenti). Solo quel giudice è in grado di dire come egli abbia inteso il comune proposito dei coniugi al momento di statuire (DTF 143 III 525 consid. 6.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.57 del 13 gennaio 2020 consid. 6). L'autorità di ricorso non può sostituirsi a quel giudice. Dovesse pertanto rendersi necessaria una precisazione della clausola n. 1 della convenzione, AP 1 potrà sempre chiedere al Pretore aggiunto di chiarirne il senso. Spetterà a tale giudice determinare se sono date le condizioni per interpretare la sentenza e formulare in tal caso un nuovo dispositivo.

E. 6

Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un' equa indennità per ripetibili, commisurate alla stringatezza delle osservazioni.

E. 7

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'istante rendere verosimile, in caso di ricorso in materia civile, che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili. 3.

Notificazione: – ; – avv. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.